



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0146215 - 18/08/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio del registro delle imprese  
VARESE  
Via e-mail ordinaria

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per gli affari di giustizia  
ROMA  
Via PEC  
([capodipartimento.dag@giustiziacert.it](mailto:capodipartimento.dag@giustiziacert.it))

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO  
Via Flaminia, 160  
00196 ROMA

OGGETTO: SRL semplificata - Problematiche interpretative - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 21/07/2014 codesta Camera chiede di conoscere l'avviso della Scrivente circa l'iscrivibilità nel registro delle imprese di un atto costitutivo di SRL semplificata in cui sia stata prevista la forma amministrativa pluripersonale congiuntiva (non collegiale) o disgiuntiva.

Richiama codesta Camera, a tale proposito, la massima del 5/03/2013 del Consiglio notarile di Milano (secondo cui: <<La presenza di clausole convenzionali aggiuntive - ove compatibili con la disciplina generale della s.r.l. e con la disciplina della s.r.l. a capitale ridotto - non incide sulla legittimità dell'atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse. Non si ritiene in ogni caso che si collochino al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 2, D.M. Giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta) e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari>>).



Evidenzia, altresì, codesta Camera, le implicazioni dal punto di vista erariale della problematica segnalata, atteso che una eventuale interpretazione in senso restrittivo inciderebbe sulla possibilità o meno per la società di fruire delle previste esenzioni in sede di prima costituzione.

Circa la problematica sopra esposta, ritiene questa Direzione generale di potere esprimere le considerazioni che seguono.

E noto che, successivamente all'epoca in cui è stata emessa la massima notarile sopra richiamata, il testo dell'art. 2463-bis c.c. ha subito modifiche ad opera dell'art. 9, c. 13, del DL 76/2013 (convertito, con modifiche, dalla legge 99/2013).

Tra tali modifiche appare particolarmente rilevante, ai fini della valutazione della problematica segnalata, quella comportante l'inserimento, dopo il c. 2, di un nuovo comma che così recita: <<Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili>>.

Tale disposizione, secondo quanto argomentato dalla Scrivente nel proprio parere prot. n. 6404 del 15/01/2014 (richiamato anche da codesta Camera) appare finalizzata non tanto ad escludere la derogabilità delle clausole presenti nel "modello standard" stesso (aspetto che già prima della citata modifica appariva pacifico), quanto, soprattutto, ad escludere la possibilità di inserire, nell'atto costitutivo stesso, clausole convenzionali aggiuntive.

Partendo da tale impostazione ritiene questa Direzione generale di potere condividere le perplessità espresse da codesta Camera circa la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese un atto costitutivo di SRL semplificata in cui sia prevista la sopra richiamata opzione per il sistema di amministrazione "pluripersonale".

Al riguardo sembra possibile richiamare, in particolare, quanto previsto dalla clausola n. 8 del "modello standard" (Tabella A allegata al decreto interministeriale 138/2012), secondo cui: <<L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione>>.

Indicazione che risulta, d'altra parte, in linea con l'impostazione codicistica (art. 2475, cc. 1-3), per la quale l'amministratore unico (in caso di organo amministrativo unipersonale) e il consiglio di amministrazione (in caso di organo amministrativo pluripersonale) appaiono, per la SRL, le opzioni di *default*.

Coerente con tale lettura delle disposizioni in parola, ad avviso della Scrivente, appare anche la clausola n. 6 del ridetto "modello standard", in particolare là dove (<<Viene/vengono



nominato/i amministratore/i il/i signore/i: .....(eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio di amministrazione) [ ... ]>>) si preoccupa di specificare il ruolo svolto dal nominato nell'ambito del consiglio di amministrazione, ma non fa il minimo riferimento alle opzioni connesse al sistema di amministrazione pluripersonale non collegiale, quali, ad esempio: amministrazione congiuntiva, amministrazione disgiuntiva, ecc.

Non si può, infine, non evidenziare che anche la clausola n. 7 del ripetuto "modello" (secondo cui <<All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società>>), sembra andare nel senso indicato, attese le evidenti difficoltà di suo coordinamento con le ipotesi di amministrazione pluripersonale sia disgiuntiva che congiuntiva (v., in tal senso, M. Campobasso, "Innesto botanico o prodotto transgenico? Il caso della s.r.l. a gestione personalistica", 2011).

Il parere della Scrivente é, pertanto, nel senso che, soprattutto in un'ottica di applicazione chiara e trasparente della disciplina in parola, siano iscrivibili nel registro delle imprese, in quanto conformi al sopra richiamato modello standard, solo atti costitutivi di SRL semplificata che prevedano, relativamente al sistema di amministrazione, un amministratore unico (organo amministrativo unipersonale), ovvero un consiglio di amministrazione (organo amministrativo collegiale), non risultando contemplati, dal predetto modello standard, ulteriori modelli di amministrazione.

Attesa la rilevanza della problematica affrontata, Il presente parere viene trasmesso anche al Ministero della giustizia e al Consiglio nazionale del notariato, per opportuna conoscenza e per consentire agli stessi un eventuale intervento sulla questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.620